REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1282/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo previsto da detto regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1282/81 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2357/87 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. L'articolo 1, paragrafo 36 di tale regolamento stabilisce che l'aliquota del dazio antidumping è pari a 5,9 % per « US Industrial Chemicals Co. ».

(2) La società « US Industrial Chemicals Co. » ha informato la Commissione che dal 17 dicembre 1987 la sua ragione sociale è mutata e pertanto le sue esportazioni sono state effettuate sotto il nome di « Quantum Chemical Corporation, USI Division ».

(3) Dopo aver esaminato i documenti presentati dalla società ricorrente a sostegno delle sue affermazioni, la Commissione ha potuto accertarsi dell'avvenuto mutamento della ragione sociale e dell'assenza di altre modifiche per quanto riguarda la proprietà in questione. Essa ha pertanto concluso che l'aliquota del dazio antidumping del 5,9 % è applicabile a « Quantum Chemical Corporation, USI Division ».

(4) Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione. Occorre quindi modificare ulteriormente il regolamento (CEE) n. 1282/81 per garantire che venga applicato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, con effetto dal 17 dicembre 1987, in modo da ricomprendere tutte le spedizioni effettuate dalla società in questione sotto la nuova ragione sociale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1282/81 è sostituito dal testo seguente:

« — 5,9 % per Quantum Chemical Corporation, USI Division ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 17 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 32.